



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 41 del 2015

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
In riferimento al Verbale n.° 03/2015 - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione-U.O.T. di Vittoria.

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione n.° 03/2015 del 22.01.2015 del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione-Unità Operativa Territoriale di Vittoria, redatto presso gli Uffici dello stesso, dai T.d.P. Dott. ALBANI Giacomo e Isp. MAROTTA Bruno, relativo all'accertamento effettuato in data 11.01.2015, ore 20,35, presso l'attività di Comunità-Alloggio per disabili psichici, gestita dalla Cooperativa sociale "BEAUTIFUL DAYS", sita a Pedalino, frazione di Comiso in Viale della Riscossa n.° 2/B, primo piano, e con sede legale a Vittoria in via Milano n.° 101;

Visto che legale rappresentante della *Cooperativa Sociale BEAUTIFUL DAYS*, sopra generalizzata, è il Sig. SALERNO Giovanni, nato a Vittoria il 06.04.1971 ed ivi residente in via Magenta n.° 549, che non ha rilasciato alcuna dichiarazione all'atto della contestazione;

Atteso che a carico del trasgressore Sig. SALERNO Giovanni, nella qualità di legale rappresentante della attività di Comunità-Alloggio, sita al Piano primo ed iscritta al n.° 3117 dell'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati in data 09.09.2010, è stata rilevata la violazione di cui all'allegato II Cap. XII del Regolamento CE n.° 852 del 29.4.2004, sanzionata dall'art. 6, comma 5, del D. Lgs. n.° 193/2007 per *utilizzare personale non in possesso dei requisiti relativi alla formazione e quindi non rispettando i requisiti generali in materia di igiene di cui all'Allegato II Cap. XII del Reg. CE n.° 852/2004 relativi alla formazione del personale*;

Considerato che per tale violazione, ai sensi del medesimo art. 6, comma 5 del D. Lgs. n.° 193/2007 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 500,00 a €. 3.000,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. **1.000,00, pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista**, entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

Atteso che, il verbale di contestazione di violazione è stato notificato nelle mani del Sig. SALERNO Giovanni il 26.01.2015, ore 12,10, nella qualità di legale rappresentante della *Cooperativa Sociale BEAUTIFUL DAYS*, obbligata in solido, specificando allo stesso la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 1.000,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente (Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa) ex art. 18, L. 689/81;

Accertato che il verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

Visti gli scritti difensivi presentati all'ASP di Ragusa, quale Autorità competente ed acquisiti al prot. gen. n.° E-0003689 del 25.02.2015, dall'Avv. Salvatore Di Falco, *giusta delega* del Sig. Salerno Giovanni, nella qualità di legale rappresentante, presso il cui studio legale, sito a Vittoria in via Principe Umberto n.° 104, il ricorrente ha eletto domicilio;

Atteso che ai predetti scritti si allegano inoltre i seguenti documenti: le notifiche, rispettivamente con prot. n.° 40983 del 20.9.2010 (piano primo) e n.° 11331 del 23.3.2011 (piano secondo), del Decreto dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, di iscrizione all'albo regionale previsto dall'art. 26 della L.R. 22/86 degli enti assistenziali pubblici e privati per l'assistenza ai disabili psichici tipologia Comunità alloggio; la nota Assessoriale prot. n.° 3333 del 4.2.2015 con oggetto "*adempimento SCIA per Comunità Alloggio*", la nota del DASOE, Servizio 4 prot. n.° 53268 dell'1.7.2014 "*chiarimenti in merito all'applicazione della SCIA in comunità alloggi per anziani*",



la nota Assessoriale prot. n.° 583/A del 16.2.2000 avente ad oggetto "Comunità alloggio per minori-Autorizzazione sanitaria per la cucina quesito";

Viste le controdeduzioni a firma dei T.d.P. Dott. ALBANI e Isp. MAROTTA ed i documenti allegati (relazione di sopralluogo e verbale di ispezione), acquisite al prot. n.° 1471 del 27.03.2015 dell'Ufficio Sanzioni, in cui si evidenziano le omissioni e violazioni commesse dal Sig. Salerno, nella qualità;

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere al Sig. SALERNO Giovanni nella qualità sopra descritta per la seguente motivazione:

La norma comunitaria introdotta dal Regolamento CE 852/2004 dispone all'allegato II, cap. XII che "*che gli addetti alla manipolazione degli alimenti siano controllati e/o abbiano ricevuto un addestramento e/o una formazione, in materia d'igiene alimentare, in relazione al tipo di attività*".

Tale formazione è atta a far sì che siano rispettati i requisiti della normativa in materia di programmi di formazione per le persone che operano in determinati settori alimentari e che sia consentito ad ognuno di essi di applicare correttamente i principi del sistema HACCP.

I tecnici che hanno proceduto al controllo dichiarano che "*...la ditta si riserva di presentare in ufficio la registrazione, il manuale HACCP, le schede HACCP e gli attestati alimentaristi per quanto riguarda la cucina.*"

Nel verbale di ispezione i tecnici annotano che in data 14.1.2015 "*si è presentato il sig. Salerno Giovanni....consegnando copia del manuale HACCP, schede allegate, 10 attestati alimentaristi...*".

Tali attestati, consegnati successivamente, erano evidentemente mancanti all'atto dell'ispezione il giorno 11.1.2015, per cui gli operatori che svolgevano l'attività in cucina non erano opportunamente addestrati alla manipolazione degli alimenti ed all'applicazione del sistema HACCP come disciplinato dalla normativa.

Negli scritti difensivi il ricorrente chiede l'annullamento del verbale di accertamento, ritenendo nel caso di specie non applicabile il Regolamento (CE) 852/2004 sopra citato trattandosi di comunità alloggio e a sostegno di tale assunto fa riferimento agli atti allegati al ricorso e sopra elencati ai sensi dei quali, essendo le comunità alloggio riconducibili ad un appartamento di civile abitazione, non sarebbe applicabile il regolamento comunitario e le disposizioni dello stesso.

E' bene ricordare che la norma comunitaria introdotta dal Regolamento CE 852/2004 nell'individuare l'*ambito di applicazione* della stessa, all'art. 1, comma 2, indica espressamente gli ambiti esclusi dalla applicazione della normativa comunitaria in questione ove non sono indicate strutture quali quella in esame o, comunque, ambiti a queste strutture riconducibili.

Basterebbe solo ciò per escludere l'applicabilità di ogni altra norma di grado inferiore in contrasto con il dettato comunitario previsto dal Regolamento (CE) 852/2004.

Tuttavia sembra che neanche le norme richiamate a difesa del trasgressore si discostino dal principio anzidetto, infatti il Decreto Presidenziale del 29.6.1988, che indica gli standard strutturali ed organizzativi dei servizi e degli interventi socio assistenziali previsti dalla legge regionale n.° 22/86, allorquando fa riferimento agli standard della Comunità Alloggio per minori, inabili ed anziani, pur non indicando l'ambiente cucina e la produzione e trasformazione dei pasti a favore degli ospiti, in effetti non esclude la possibilità che possa esserci una attività del genere in queste strutture. Pertanto, ove nell'organizzazione si aggiunga anche la preparazione dei pasti per gli ospiti, questa attività non potrà che essere regolata dalla normativa di riferimento che è quella comunitaria citata.

In relazione alla nota prot. n.° 17398 del 22.04.2010 dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, che costituisce atto di indirizzo sugli standard strutturali della L.R. 22/86 e del citato D.P.R. 29.06.1988, prodotta dal ricorrente in sua difesa, si ritiene che anch'essa non conduca alla esclusione della violazione; detta nota, infatti, rivolgendosi agli uffici preposti all'accertamento dei requisiti ex art. 26 e 28 L.R. n.° 22/86, chiarisce che la valutazione degli standard strutturali va fatta con *flessibilità*, per cui rivolge un invito ad una minima tolleranza di essi. In particolare, per la cucina suggerisce di non fare riferimento alle dimensioni minime degli altri ambienti utilizzati e a quant'altro previsto per altri servizi residenziali. Nulla invece dice, né poteva dire, essendoci già una norma comunitaria di carattere generale e sovraordinata che disciplina la materia, in merito alla disciplina della preparazione dei pasti nella cucina medesima.

Pertanto, si deve far riferimento, comunque, alla norma comunitaria, ed alle disposizioni che la stessa introduce tra cui oltre all'obbligo di registrazione (DIA) anche l'attuazione del sistema di autocontrollo basato sul sistema HACCP e, quindi, il possesso dei requisiti relativi alla formazione del personale dipendente.

Discorso diverso sarebbe stato nel caso in cui gli ospiti della struttura provvedessero autonomamente alla preparazione dei pasti, nella fattispecie in esame, è stato accertato che sono invece gli operatori della struttura medesima che provvedono alla preparazione dei pasti agli ospiti disabili psichici.

Conduce alle medesime considerazioni sopra svolte la modulistica presente nel sito ufficiale della Regione Sicilia Mod. Roc. 03 prevede di **allegare copia della DIA/SCIA ai fini della registrazione dell'impresa**



alimentare (CE n.° 852/2004) se nella struttura si producono e/o somministrano pasti nonché tale attività venga svolta con piena consapevolezza degli obblighi derivanti dalla normativa sull'autocontrollo basato sul sistema HACCP.

Dal momento che gli ospiti della struttura non provvedono autonomamente alla preparazione dei pasti, nella fattispecie in esame, essendoci infatti operatori della struttura medesima che provvedono (e non risulta diversamente) alla preparazione dei pasti, essi devono essere opportunamente formati, attuando ogni procedura prevista basata sui principi HACCP, allorquando si producano alimenti per terzi.

Nessuna violazione del diritto di difesa è stata commessa dagli accertatori essendo chiara la indicazione delle norme violate ed in ogni caso, l'aver esercitato tale diritto con il ricorso avrebbe sanato tale vizio, ove ci fosse.

Pertanto, pur rigettando la richiesta di annullamento del verbale formulata negli scritti difensivi si ritiene equo accogliere la richiesta di applicazione del minimo edittale della pena in quanto trattasi di prima violazione, che non ha comunque arrecato pericolo alla salute degli ospiti e non risultando agli atti precedenti violazioni dello stesso tenore nel quinquennio precedente.

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Esaminati gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D. Lgs. 193/2007.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

Al Sig. SALERNO Giovanni, in premessa generalizzata, il pagamento della somma totale di € 500,00 (*eurocinquecento/00*) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale (**sanzione pari al minimo edittale**);

INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 500,00

Spese di accertamento e notificazione: € 50,00;

Bolli € 16,00

Per complessivi € 566,00 (eurocinquecentosessantasei /00)

Il Pagamento dovrà avvenire tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: “da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V”. nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1(ove ci si avvale della rateizzazione l'ingiunto avrà cura di esibire mensilmente le attestazioni di pagamento fino al saldo)

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. SALERNO Giovanni, nato a Vittoria il 06.04.1971 e con domicilio eletto presso lo studio legale dell'Avv. Salvatore Di Falco, sito a Vittoria in via Principe Umberto n.° 104, in qualità di legale rappresentante della “Cooperativa Sociale “BEAUTIFUL DAYS”;



- alla Cooperativa Sociale "BEAUTIFUL DAYS", con sede legale in Vittoria, via Milano n.° 101, quale obbligata in solido;
- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione.

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, ove ne abbia interesse, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, 13 .APR. 2015



*Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Aricò*

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Aricò", written over a horizontal line.

